



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione specializzata in materia di imprese

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Ignazio Tamponi Presidente;

Dott. Stefano Greco giudice

Dott. Nicola Caschili giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **6781** del ruolo generale degli affari contenziosi civili
per l'anno **2020**, promossa da

**FALLIMENTO GE.AR.TO. in liquidazione (Gestione Aeroporto Arbatax di
Tortolì) S.R.L.**, in persona del suo curatore dott. Roberto Dessy, elettivamente
domiciliato in Cagliari, nella via D. A. Azuni n.50 presso lo studio dell'avv.
dall'avv. Gianraimondo Fodde che lo rappresenta e difende.

attore

contro

Anna Balzano, nata ad Arzana (NU) il 30 ottobre 1943, residente in Tortolì,
frazione Arbatax, via Cala Moresca n. 12, codice fiscale BLZNN43R70A454O,
Stefania Giorgia Ladu, nata a Quartu Sant'Elena (CA) il 28 aprile 1972,
residente in Montecompatri (RM), via Giuseppe Verdi n. 2, codice fiscale
LDASFN72D68H118A,



Giuseppe Ladu, nato a Cagliari il 28 aprile 1975, residente in Tortolì (NU), frazione Arbatax, via Calamoresca n. 12, codice fiscale LDAGPP75D28B354A e **Maria Elisabetta Ladu** nata a Nuoro il 5 agosto 1981, residente in Roma, viale Tito Labieno n. 83, codice fiscale LDAMLS81M45F979V nella loro qualità di eredi con beneficio di inventario (in forza di atto a rogito notaio Cornaglia rep. 17125, racc. 8707 del 2.10.2020) del sig. Giorgio Ladu, tutti elettivamente domiciliati in Cagliari, viale Armando Diaz n. 29, presso lo studio dell'avv. Andrea Mannoni

convenuti

MOTIVI DELLA DECISIONE

- In fatto -

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Fallimento GE.AR.TO s.r.l. in liquidazione ha convenuto in giudizio Balzano Anna, Ladu Stefania Giorgia, Ladu Giuseppe e Ladu Maria Elisabetta nella loro qualità di eredi con beneficio di inventario di Ladu Giorgio, liquidatore della fallita, per chiedere la condanna al risarcimento del danno subito dalla società a causa della violazione delle norme sulla conservazione del patrimonio da parte del defunto liquidatore.

Il Fallimento ha esposto quanto segue:

- a) la società Gearto, partecipata interamente dal Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra, venne costituita nel 1993 per la gestione dell'aeroporto di Arbatax Tortolì, di proprietà di Aliarbatax S.p.A.;
- b) con contratto del 31/03/1994, Aliarbatax affidò la gestione dell'aeroporto alla Gearto per la durata di 30 anni, dietro pagamento di un canone di affitto annuale;
- c) la GE.AR.TO non è mai stata economicamente autosufficiente, nonostante i finanziamenti pubblici ricevuti, utilizzati per l'adeguamento della struttura

aeroporto, ma insufficienti a coprire i costi di gestione ed a consentire il pagamento del canone d'affitto pattuito con Aliarbatax;

d) nonostante una gestione continuamente in perdita, Gearto ha proseguito il contratto d'affitto nella attesa di un intervento pubblico delle amministrazioni dichiaratesi disponibili ad acquisire la struttura aeroportuale, fino a quando, risultate vane le prospettive di subentro pubblico, Aliarbatax e Gearto hanno risolto consensualmente il contratto di affitto, con conseguente restituzione della struttura aeroportuale ad Aliarbatax in data 14.11.2014;

e) Gearto, a quel punto, è stata messa in liquidazione con delibera del 5.12.2014 e Giorgio Ladu, che aveva già ricoperto la carica di presidente del Consiglio di amministrazione dal 12.11.2001 al 14.11.2008 e di consigliere di amministrazione dal 14.11.2008 al 19.1.2009, è stato nominato liquidatore;

f) al momento della messa in liquidazione, la società si trovava in una situazione di deficit patrimoniale, era priva di beni da liquidare, fatti salvi due mezzi antincendio obsoleti e privi di valore e crediti da recuperare, pari ad € 808.332,00 inferiori ai debiti complessivi, pari ad € 978.543,00;

g) Aliarbatax, nel gennaio del 2015, con la notificazione dell'atto di nomina di arbitro, avviò un giudizio arbitrale per la condanna di Gearto al pagamento di tutti i canoni di affitto dell'aeroporto dal 1.4.2007 al 14.11.2014 per un importo complessivo di oltre 5 milioni di euro;

h) nonostante il deficit patrimoniale imponesse l'apertura di una procedura concorsuale, il liquidatore di Gearto decise di resistere alla domanda, contestando che il rapporto di affitto fosse ancora regolato dalle originarie pattuizioni, essendo intervenute, secondo la sua allegazione, accordi modificativi del canone e proponendo altresì una domanda riconvenzionale per la condanna di Aliarbatax al

pagamento delle migliorie apportate alla struttura aeroportuale e all'indennizzo per la perdita dell'avviamento commerciale;

i) con lodo arbitrale del 15.4.2016, rigettate le domande preliminari, a parziale accoglimento delle domande di Aliarbatax, il collegio arbitrale ha condannato GE.AR.TO. al pagamento di tre milioni di euro a titolo di canoni scaduti, oltre ad € 202.531,71 di spese del procedimento (più € 720,00 di spese vive) addebitate per i 5/6 a GE.AR.TO. ed € 53.218,20 di spese legali;

l) avverso il lodo, il liquidatore ha proposto appello, dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Cagliari con sentenza del 5.9.2018 e condanna di Gearto al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 10.085,00 oltre spese;

m) in data 17.11.2018, Gearto ha depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento in proprio, dichiarato dal Tribunale di Lanusei in data 21.2.2019;

n) lo stato passivo del fallimento riporta un ammontare di crediti ammessi pari ad € 4.053.461,33, mentre l'attivo è pari ad € 10.000,00, rinveniente dalla liquidità giacente sul conto corrente della società fallita al momento della dichiarazione di fallimento;

o) il liquidatore Giorgio Ladu è responsabile ai sensi degli artt. 2476, 2489, 2394 del codice civile e degli artt. 217 e 224 l.f. della ritardata dichiarazione di fallimento e delle spese che la società non avrebbe sostenuto se fosse stata aperta tempestivamente la procedura fallimentare ed in particolare:

1) delle spese del procedimento arbitrale, pari ad € 251.133,00, cui il liquidatore ha resistito nonostante l'esito del giudizio fosse scontato e prevedibile, oltre agli interessi maturati sui canoni non pagati, dal 31.12.2015 alla dichiarazione di fallimento;

2) delle spese sostenute dal liquidatore, tra cui quella relativa al pagamento del proprio compenso, mai deliberato dalla assemblea, pari a complessivi € 14.823,76.

I convenuti si sono costituiti e hanno eccepito l'infondatezza degli addebiti mossi nei confronti del Ladu esponendo che:

- al 31/12/2014, la GE.AR.TO. non poteva essere definita in una situazione patologica ed irreversibile di insolvenza in quanto le attività superavano le passività ed il liquidatore aveva l'obbligo e il potere di compiere tutti gli atti necessari finalizzati a liquidare il patrimonio sociale;
- la domanda di arbitrato è pervenuta poco dopo che il Ladu era stato nominato dall'assemblea e, in tale breve periodo di tempo, ha ritenuto opportuno costituirsi nel procedimento arbitrale per la tutela dei diritti della società, scelta rientrante nell'alveo della discrezionalità gestionale tipica degli amministratori e sulla quale non può compiersi un sindacato di merito ex post;
- le pretese di Aliarbatax risultavano in parte ingiustificate ed erano presenti nei margini per potervi ragionevolmente resistere;
- il compenso ricevuto è legittimo in quanto la delibera di determinazione del compenso è implicita nella delibera che ha approvato il bilancio di esercizio riportante in maniera specifica l'emolumento riconosciuto a Ladu.
- i pagamenti effettuati da Ladu sono di modesta entità e relativi a prestazioni ricevute durante la legittima prosecuzione dell'attività di liquidazione

Rigettate le istanze di prova, la causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione all'udienza del 29/04/2022 sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'attore: Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:

a) *accertare la violazione da parte del Liquidatore Signor Giorgio Ladu degli obblighi che per legge e per Statuto incombevano sul medesimo ed in particolare di quelli di cui agli artt. 2364, 2394, 2476, 2487, 2488, 2489, 2740, 2741, 2043 cod. civ. e 217, 224 legge fallim.;*

b) *accertare che le violazioni di cui sub a) e la condotta posta in essere dal Liquidatore Signor Giorgio Ladu è stata la causa immediata e diretta del danno nei confronti della Società e dei creditori sociali;*

c) *determinare il danno conseguente agli addebiti di cui ai punti I e II della espositiva, nella misura di Euro 288.594,56, ovvero in quella maggiore o minore che risulterà dovuta nel corso del giudizio;*

d) *per effetto degli accertamenti di cui sub a), b), c), condannare i convenuti Balzano Anna, Ladu Stefania Giorgia, Ladu Giuseppe e Ladu Maria Elisabetta, nella loro qualità di eredi con beneficio di inventario del Signor Ladu Giorgio, al risarcimento dei danni in favore della Amministrazione Fallimentare che si quantificano nella misura di Euro 288.594,56, salvo il diverso maggiore o minore importo che risulterà dovuto nel corso del giudizio;*

e) *con vittoria di spese e competenze.*

Nell'interesse dei convenuti:

Voglia l'Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza,

a) *rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto, le domande proposte dal Fallimento attore, mandando assolti i convenuti da ogni avversa pretesa;*

b) *in via subordinata, e salvo gravame, per la denegata ipotesi di*

accoglimento, anche solo parziale, delle domande proposte dal Fallimento, limitare la responsabilità di ciascuno dei convenuti entro i limiti di valore del patrimonio relitto dal sig. Giorgio Ladu;

c) in ogni caso, ordinare, a cura e spese del Fallimento attore, la cancellazione del sequestro conservativo iscritto in data 8.7.2020 e 10.7.2020, in forza del decreto emesso dal Tribunale il 2 luglio 2020 e successivamente revocato in data 3 agosto 2020, sugli immobili facenti capo al defunto Giorgio Ladu;

d) con vittoria di competenze e spese del giudizio.

- In diritto -

Il fallimento attore contesta che il liquidatore della Gearto, di cui i convenuti sono eredi, sia venuto meno all'obbligo di promuovere tempestivamente il fallimento in proprio della società, arrecando in tal modo un danno al suo patrimonio, consistito nella proliferazione di spese che, altrimenti, la società in fallimento non avrebbe sostenuto e che, in ogni caso, almeno quelle relative al procedimento arbitrale, risultano del tutto irragionevoli.

Preliminarmente, va indagata l'esistenza del potere in capo al liquidatore di chiedere il fallimento in proprio della società e, successivamente, se tale potere si atteggi in termini di obbligo in presenza dei relativi presupposti.

E' noto il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in tema di poteri dei liquidatori. A fronte di un orientamento che, esaltando la previsione dell'art. 2487 bis cod. civ., è incline a limitare i poteri nel solco delle direttive impartite dall'assemblea, l'orientamento che sembra prevalere, partendo dal disposto dell'art. 2489 cod. civ., ricostruisce il rapporto tra assemblea e liquidatori in termini contrari, nel senso che, a fronte della regola generale secondo cui i liquidatori hanno il potere-

dovere di compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione, l'assemblea può intervenire per delimitare o indirizzarne l'attività.

In tema di fallimento, è poi noto che l'organo di gestione dell'ente collettivo, sia esso amministratore o liquidatore, è obbligato ad agire in maniera tale da non ritardare la dichiarazione di insolvenza della società e a non aggravarne il dissesto, pena la violazione del precetto penale di cui al combinato degli artt. 217 c. 1 n. 4 e 224 l.f..

Alla luce di questi elementi, deve essere preferita la tesi che legittima il liquidatore, quale rappresentante legale dell'ente, ad agire tempestivamente nella richiesta di fallimento in proprio, in ciò consistendo, in assenza di valide alternative negoziali, la migliore forma di liquidazione possibile.

Come già chiarito da tempo dalla Suprema Corte, *“il ricorso fallimentare del debitore in proprio nel caso in cui questi sia una società deve essere presentato dall'amministratore dotato del potere di rappresentanza legale. Esso non necessita di alcuna autorizzazione assembleare - o dei soci, nell'ipotesi di società di persone”* (Cass. 19983 del 2009).

In questo solco si inserisce anche la più recente giurisprudenza che, sempre in tema di società a responsabilità limitata, esaltando l'ampia funzione del liquidatore come disegnata dall'art. 2489 cod. civ., in contrasto con un isolato precedente (Cass. 12273 del 2016), attribuisce al liquidatore della società di capitali il potere autonomo di proporre un piano di risanamento non contemplato dall'assemblea (Cass. 13867 del 2017), o una domanda di fallimento in proprio (Cass. 10523 del 2019).

Deve pertanto inferirsi dal sistema l'esistenza di una regola generale, che prescrive al liquidatore della società di attivarsi diligentemente per impedire un aggravamento del dissesto, in funzione di tutela dei creditori che vantano sul

patrimonio sociale la garanzia generica dei loro crediti. Regola generale che trova conferma attuale nel sistema di emersione tempestiva della crisi congegnato dal codice della crisi e dell'insolvenza.

Condivide il Tribunale la tesi del fallimento secondo cui, al momento della messa in liquidazione, la società si trovasse in un evidente sbilancio patrimoniale, non registrato nel bilancio al 31.12.2014, il quale riportava un modesto patrimonio netto positivo, pari ad € 13.264,00.

E' noto che l'insolvenza di una società in liquidazione si misura sotto il profilo patrimoniale e non sotto quello finanziario. E' dunque insolvente quella società che, posta in liquidazione, non è in grado con il suo patrimonio di soddisfare tutti i creditori.¹

Come rilevato dal fallimento, la società Gearto era sostanzialmente già al momento della liquidazione, a parte la poca liquidità giacente sui conti, una scatola vuota, in quanto priva di beni materiali, fatti salvi quelli strumentali alla struttura aeroportuale di proprietà di terzi, come tali indissolubilmente legati alla stessa, e fatti salvi alcuni crediti iscritti in bilancio di natura incerta.

L'attivo in bilancio, infatti, era costituito per una parte da immobilizzazioni materiali di proprietà di Aliarbatax (sistemazioni esterne e piazzale aeromobili appostato per Euro 107.721,08) e per altra parte da immobilizzazioni materiali

¹ Cass. 25167 del 2016: *Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l.fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.*

serventi l'aeroporto di proprietà di Aliarbatax e, come tali, privi di autonomo valore (impianti di irrigazione aeroporto, di illuminazione pista, ricetrasmittenti e di carico scarico trasporti, appostati per Euro 153.714,61).

Altra voce importante dell'attivo era invece costituita da crediti, indicati in Euro 808.332,00, di cui nei confronti della stessa Aliarbatax Euro 105.077,06 per anticipi e Euro 551.331,45 per fatture da emettere: crediti tuttavia contestati da Aliarbatax, e, successivamente, integralmente disconosciuti dal lodo arbitrale intercorso tra le parti.

Escluso anche solo il valore dei beni materiali, la sola voce dei crediti era inferiore ai debiti iscritti in bilancio, pari ad € 978.543,00, tra i quali, oltretutto, non erano iscritti neanche quelli relativi al canone di affitto verso Aliarbatax, che la Gearto non versava dal 2007.

In questo quadro, deve ritenersi che il liquidatore, appena assunta la carica, avrebbe potuto e dovuto avvedersi della conclamata situazione di insolvenza della società che, a fronte di ingenti debiti iscritti in contabilità, esponeva dal lato attivo crediti contestati dalla Aliarbatax, a sua volta titolare di ingenti crediti verso la Gearto non iscritti in bilancio.

Poiché compito del liquidatore è quello di procedere alla ordinata e più conveniente liquidazione dei beni della società per soddisfare i creditori, se il Ladu appena nominato si fosse posto il quesito di quali beni di proprietà di Gearto avrebbe potuto liquidare per fare fronte alla ingente esposizione debitoria, la risposta sarebbe stata chiaramente una e una sola: Gearto era priva di beni vendibili e annotava nelle scritture crediti contestati in gran parte nei confronti di quella stessa società titolare di un diritto al canone d'affitto che Gearto non pagava dal 2007.

Emerge dunque evidente che la situazione di insolvenza della società fosse percepibile senza alcuna necessità di un esame accurato delle scritture e che dunque, appena nominato, il Ladu avesse tutti gli strumenti a disposizione per capire che la sorte della società fosse già segnata.

Il rilievo trova poi conferma nella circostanza che nel primo bilancio di liquidazione al 31/12/2015 il Ladu ha totalmente stralciato il valore delle immobilizzazioni immateriali e ridotto quello delle immobilizzazioni materiali, attrezzature e macchinari in precedenza appostati, dichiarando espressamente di aver provveduto alla “eliminazione di tutti i cespiti connessi con beni oggetto di restituzione”. Solamente questa operazione ha comportato una riduzione delle immobilizzazioni da € 142.187,00 ad € 50.399,00 determinando un deficit patrimoniale di 130.083,00 euro, che in realtà avrebbe dovuto già essere rilevato nel bilancio al 31.12.2014.

Né si può sostenere che il Ladu appena nominato non potesse apprezzare la reale situazione patrimoniale della Gearto: come evidenziato dal fallimento, negli anni precedenti egli aveva ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione dal 12/11/2001 al 14/11/2008 e di Consigliere di amministrazione dal 14/11/2008 al 19/1/2009, proprio in quel periodo di tempo in cui, iniziata la morosità verso Aliarbatax, le parti avevano avviato trattative per un accordo sulla gestione dell'aeroporto che, come risulterà in seguito, non portò ad alcuna modifica del contratto d'affitto.

Dunque, il Ladu ben conosceva il patrimonio di Gearto ed al contempo i rapporti con la società Aliarbatax e gli impegni assunti dalla Gearto nei suoi confronti.

E' pertanto provato che egli abbia violato l'obbligo di chiedere il fallimento in proprio della società, quale migliore modalità di liquidazione del patrimonio in funzione di tutela del diritto dei creditori.

Il curatore, quando agisce ai sensi dell'art. 146 l.f., cumula tanto l'azione di responsabilità sociale ex art. 2393 c.c., quanto l'azione dei creditori ex art. 2394 c.c. Il curatore è dunque legittimato a pretendere il risarcimento del danno che il patrimonio della società ha subito per effetto della condotta inadempiente del liquidatore.

Nel caso di specie, il danno corrisponde a quella parte di costi sostenuti dal liquidatore che, se fosse stato dichiarato tempestivamente il fallimento, non si sarebbero verificati.

A tal riguardo, rilevano anzitutto i costi ingenti del procedimento arbitrale avviato nel 2015 da Aliarbatax, cui il liquidatore ha resistito, come si vedrà in seguito, peraltro, irragionevolmente.

Se infatti il liquidatore avesse deciso di chiedere subito il fallimento della società, non si sarebbero generati i costi del procedimento arbitrale, pari ad € 251.133,00 in quanto Aliarbatax avrebbe dovuto proporre domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento ai sensi dell'art. 93 lf, con esclusione di oneri e costi a carico della procedura. La società, ancora non avrebbe dovuto sostenere gli interessi sul capitale riconosciuto nel lodo, che il curatore fallimentare ha calcolato in € 22.637,00 dal 31.12.2015 alla dichiarazione di fallimento. Gli interessi sui crediti chirografari, infatti, non decorrono a partire della dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 55 l.f..

Ancora, la società non avrebbe sostenuto i costi per compenso del liquidatore, pari ad € 6.889,47.

Non è invece dimostrato che i restanti costi sostenuti dal liquidatore per servizi bancari e professionali rappresentino un danno, in quanto non risulta provato che si tratti di costi che la procedura fallimentare non avrebbe affrontato. In

particolare, non è stato chiarito dal fallimento attore la natura di tali spese, impedendo così quella necessaria valutazione di estraneità delle spese alla successiva fase concorsuale.

In conclusione, il danno accertato quale conseguenza dell'inadempimento del liquidatore ammonta ad € 280.659,00.

Il fallimento ha altresì rilevato che, in ogni caso ed anche a prescindere dall'addebito mosso al punto che precede, la condotta del liquidatore sarebbe stata inadempiente all'obbligazione di liquidare il patrimonio sociale nella parte in cui ha resistito irragionevolmente alla domanda arbitrale proposta da Aliarbatax, la cui domanda venne notificata al liquidatore il 6.2.2015.

Si rende a questo punto necessario ricostruire i rapporti tra la fallita e Aliarbatax.

Il 31 marzo 1994 venne concluso tra Aliarbatax, proprietaria della struttura, e GE.AR.TO. il contratto di affitto dell'azienda aeroportuale denominata "Aeroporto Arbatax di Tortoli" della durata di 30 anni per un canone annuale di lire 250 milioni.

Con due scritture, una del 6 maggio 1999 e l'altra del 24 dicembre 2002 le condizioni vennero modificate, portando il canone d'affitto a lire 730.000.000.

Nel 2007 iniziarono le avvisaglie che portarono alla rottura del rapporto commerciale, generate, da un lato, dalla assenza di redditività dell'azienda affittata che portò Gearto a non versare i canoni di affitto e, d'altro lato, dalla esigenza pubblica che l'aeroporto restasse operativo.

In questo contesto, mentre il 7/03/2008 GE.AR.TO. si impegnò a gestire l'attività sino al 30/09/2009, in quanto era prevista la costituzione di una nuova società a partecipazione pubblica che le sarebbe subentrata, già il 1/09/2008 Aliarbatax chiese alla GE.AR.TO. il pagamento dei canoni di affitto per gli anni 2007/2008.

A fronte di tale pretesa, Gearto reagì chiedendo la somma di € 500.000,00 per incrementi apportati all'azienda.

Nel corso del 2009 intercorsero diversi contatti tra le parti per accordarsi sulla eventuale modifica del contratto di affitto d'azienda.

L'esame di queste trattative è stata svolta in maniera puntuale dagli arbitri.

Dall'esame della documentazione, versata in atti, emerge chiaramente che tra il 2009 ed il 2012 intervennero diversi contatti tra le parti per ricercare un accordo modificativo del rapporto contrattuale sull'assunto che il contratto di affidamento vigente non consentisse a Gearto una gestione economica dell'aeroporto.

Di interesse in particolare sono le note scambiate tra le parti nel 2009. Con la prima, del 23.4.2009, Gearto si dichiarava disponibile a gestire l'aeroporto per il 2009, dietro riconoscimento ad Aliarbatax, in luogo del canone, di un importo pari ad 1 euro a passeggero, a cui seguì la risposta di Aliarbatax che, accogliendo la richiesta, la condizionava tuttavia alla restituzione dell'azienda entro il 31.12.2009 senza il riconoscimento di alcun importo a titolo di indennizzi, avviamento ed altro.

Ancora, il CDA di Aliarbatax del 11.11.2011 approvò una proposta transattiva da formulare a Gearto, con la quale veniva disposta una compensazione tra i rispettivi crediti ed indicato un saldo a favore di Gearto di € 80.00,00 oltre iva, ed una controproposta di Gearto in data 27.2.2012, in cui essa si dichiarava disponibile a restituire l'azienda, pretendendo altresì il pagamento di diversi importi per attrezzature (262 mila euro), collaudi (109 mila euro) e saldo della compensazione (80 mila euro).

Ricostruita così la vicenda, gli arbitri hanno avuto il facile compito di prendere atto che tra le parti, nonostante avanzate e prolungate trattative con l'intervento anche di amministrazioni pubbliche, non avessero trovato un accordo su un testo

condiviso, avendo ripetutamente formulato proposte e controproposte condizionate sulle quali non si era mai fermata la volontà comune delle parti.

Per tale motivo, gli arbitri hanno affermato di dover escludere “*qualsivoglia giustificazione che potesse esimere Gearto dall’obbligo di provvedere al pagamento del canone di affitto nella misura di cui al contratto d’affitto ed agli accordi modificativi del 6.5.1999 e del 24.12.2002*”.

Preso atto dell’avvenuta sottoscrizione tra le parti di un atto pubblico di risoluzione del contratto di affitto d’azienda in data 14.11.2014, costituente pertanto il momento finale dell’obbligazione di pagamento dei canoni così come originariamente concordati, il lodo ha quindi condannato Gearto al pagamento dei canoni scaduti in favore di Aliarbatax per l’importo di € 51.923,00 quale saldo per il periodo 1.4.2007-31.3.2008 e di € 377.013,00 per le annualità successive sino al 14.11.2014, oltre agli interessi al saggio legale dalla scadenza dei singoli ratei.

Gli arbitri hanno invece integralmente rigettato la domanda riconvenzionale proposta da Gearto ed avente ad oggetto la condanna di Aliarbatax al pagamento degli incrementi e/o migliorie apportate all’azienda affittata, nonché all’indennizzo dell’avviamento commerciale ex art. 34 l. 392/1978. La prima domanda è stata rigettata in quanto non è stata fornita la prova delle migliorie apportate, dei relativi pagamenti e delle autorizzazioni rilasciate dalla società Aliarbatax. La seconda, invece, in quanto il contratto non poteva essere qualificato di locazione commerciale bensì di affitto di azienda conformemente al suo tenore letterale; oltre al fatto che l’indennità di avviamento non è prevista nei casi di risoluzione per inadempimento.

L’esame della vicenda complessiva, fatta propria anche dagli arbitri, convince del fatto che, al di là di ripetuti tentativi di trovare un accordo, non fosse mai

intervenuto tra le parti un accordo modificativo dell'originario contratto e che, pertanto, Gearto risultasse morosa nel pagamento dei canoni.

Deve essere pertanto condiviso il giudizio espresso dal fallimento in merito all'operato del liquidatore, il quale ha ritenuto di dover resistere alla domanda arbitrale, senza tuttavia avere alcuna possibilità di esito vittorioso.

E' già stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito che anche la condotta gestoria del liquidatore beneficia del metro di giudizio della *business judgement rule*², in forza della quale ciò che forma oggetto di sindacato da parte del giudice non è la convenienza e/o l'utilità dell'atto in sé, né il risultato che abbia eventualmente prodotto, bensì le modalità di esercizio del potere discrezionale spettante agli amministratori, che per essere immuni da critiche non devono travalicare i limiti della ragionevolezza³.

² Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 15470 del 22/06/2017;

Tribunale di Milano sentenza del 28.6.2021: «*con riferimento alla valutazione giudiziale dell'opportunità della conclusione da parte della liquidatrice delle transazioni che la società attrice considera fonte di danno, vengono in rilievo i principi espressi dalla giurisprudenza in materia di limiti al sindacato del merito delle scelte di gestione degli amministratori, essendo, analogamente, riservata in linea generale alla discrezionalità del liquidatore la valutazione della convenienza delle scelte relative alla liquidazione dell'attivo patrimoniale o alle modalità di estinzione dei debiti sociali*».

³ Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 15470 del 22/06/2017: *In tema di responsabilità dell'amministratore di una società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata, l'insindacabilità del merito delle sue scelte di gestione (cd. "business judgement rule") trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi sia "ex ante", secondo i parametri della diligenza del mandatario, alla luce dell'art. 2392 c.c., - nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla novella introdotta dal d.lgs. n. 6 del 2003 - sia tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni*

Ad avviso del Tribunale, la difesa spiegata dal liquidatore risulta del tutto irragionevole.

Le domande riconvenzionali proposte erano prive dei presupposti di ragionevolezza, e quindi, anche se si fosse dimostrata l'esistenza dell'accordo modificativo allegato dalla Gearto, residuava pur sempre in favore di Aliarbatax un credito a titolo di canone, in quanto dal 2007 Gearto non aveva pagato il canone neanche nella misura di quella asseritamente rideterminata, pari ad 1 euro a passeggero.

Era dunque evidente che dalla azione proposta da Aliarbatax sarebbe conseguita una condanna certa di Gearto al pagamento di una somma di danaro e non il riconoscimento in suo favore di un credito.

Per questi motivi, i convenuti, quali eredi con beneficio di inventario, devono essere condannati al risarcimento del danno in favore dell'attore, pari ad € 280.659,00 oltre interessi e rivalutazione a far data dalla data di definitività del lodo arbitrale, in cui il danno lamentato dal fallimento si è radicato nel patrimonio della società.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, (nel medio fasi di studio ed introduttiva e nel minimo per la fase di trattazione e decisionale, stante l'assenza di attività istruttoria).

preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere.

Le spese, ai sensi dell'art. 133 TUSG, vengono poste a favore dell'Erario, stante l'avvenuta ammissione del fallimento al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, condanna Anna Balzano, Stefania Giorgia Ladu, Giuseppe Ladu, Maria Elisabetta Ladu, quali eredi beneficiati di Giorgio Ladu al pagamento in favore del fallimento Gearto in liquidazione dell'importo di € 280.659,00 oltre gli interessi e la rivalutazione come in motivazione.

Condanna i convenuti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 15.478,00, in favore dell'erario.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 22.9.2022.

Il giudice relatore

Nicola Caschili

Il presidente

Ignazio Tamponi